



BANCA CENTRALE EUROPEA
VIGILANZA BANCARIA

Danièle Nouy

Presidente del Consiglio di vigilanza

On. Nicola Caputo
Membro del Parlamento europeo
Parlamento europeo
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
Belgio

Francoforte sul Meno, 20 aprile 2015

Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta QZ-47

Onorevole Caputo,

La ringrazio dell'interrogazione che mi è stata trasmessa con lettera del 18 marzo 2015 da Roberto Gualtieri, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari, con la quale mi ha interpellato sul ricorso a consulenti esterni per le ispezioni di vigilanza in loco nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP).

A tale riguardo, vorrei assicurareLe che lo SREP, la cui metodologia è definita dal personale della BCE, continuerà a essere condotto dagli esperti di vigilanza. Il coinvolgimento di fornitori esterni che mettono a disposizione professionisti per le ispezioni in loco interesserà solo determinate circostanze. La BCE si adopera affinché i gruppi di vigilanza congiunti e le aree operative orizzontali siano dotati di competenze adeguate e personale sufficiente a svolgere tutte le visite ispettive necessarie. Tuttavia, specifiche esigenze temporanee potrebbero richiedere di integrare le missioni in loco con consulenti esterni.

Vorrei inoltre sottolineare che i consulenti ai quali si farebbe ricorso avranno il vincolo contrattuale di operare attenendosi alle istruzioni degli esperti della BCE e in particolare del capo missione. Nella prestazione di servizi relativi all'assolvimento di incarichi di vigilanza, i consulenti esterni saranno soggetti ai medesimi obblighi di segreto professionale vigenti per il personale della BCE. Inoltre, come avviene per tutte le altre attività della Banca, l'utilizzo di consulenti esterni sarebbe ispirato al principio della prudente gestione delle risorse e al nostro obiettivo di trovare soluzioni efficaci ed efficienti in termini di costi.

Con riferimento agli aspetti fondamentali della gara di cui alla Sua interrogazione, la BCE ha dato avvio alla procedura pubblicando un bando sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 28 novembre 2014 al fine di stipulare un massimo di sei accordi quadro con fornitori esterni altamente qualificati, comprese società contabili / di audit internazionali, che presteranno assistenza nelle ispezioni in loco a partire dal 2015. Ciò permetterà ai capi missione della BCE di attingere ad adeguate risorse e competenze specialistiche laddove necessario, anche con breve preavviso. La procedura di selezione è stata condotta nel rispetto della Decisione BCE/2007/5 recante la disciplina sugli appalti.

A seguito delle fasi di selezione e aggiudicazione, la gara si è ora conclusa. La BCE si impegna a esercitare una sana gestione finanziaria e il controllo di bilancio relativamente a tutte le voci di spesa. In tale contesto, le offerte pervenute sono state valutate sulla base dei requisiti formali e dei criteri di aggiudicazione al fine di selezionare l'offerta economicamente più vantaggiosa che avrebbe assicurato, ad esempio, il miglior rapporto qualità/prezzo tenendo conto dei criteri di aggiudicazione. In aggiunta, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, della citata decisione, la BCE può escludere gli offerenti dalla partecipazione in ogni momento se questi, i dirigenti, il personale o gli agenti dei medesimi si trovino in conflitto di interessi. A tal fine, gli offerenti sono tenuti a certificare di non trovarsi in tale condizione e/o fornire le prove indicate nel bando di gara. Se tali condizioni dovessero verificarsi nel corso della procedura, l'offerente interessato informa la BCE senza ingiustificato ritardo.

Alla luce delle informazioni ottenute, l'accordo quadro da stipulare con il soggetto selezionato specificherà ulteriormente le condizioni alle quali un appaltatore potrà essere considerato in conflitto di interessi e dunque escluso da determinate missioni.

Come indicato in precedenza, il ricorso agli appaltatori esterni è ammesso solo in circostanze limitate. L'accordo quadro, pertanto, non garantisce ai fornitori esterni un livello minimo di prestazione di servizi. In altri termini, gli appaltatori avranno titolo a richiedere un compenso solo in presenza di un ordine firmato dalla BCE e a seguito dell'avvenuta prestazione dei servizi. Infine, in relazione alle attività di vigilanza, la BCE è responsabile per il proprio operato dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio europeo. La Corte dei conti europea assicura inoltre l'esame periodico dell'efficienza operativa della gestione della BCE, la quale è fortemente e incondizionatamente impegnata a mantenere questo solido regime di responsabilità e comunicazione.

Colgo l'occasione per porgerLe i miei migliori saluti.

[firmato]

Danièle Nouy